

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Circolare n. 3 del 14/04/2022

**Prestazioni autonome occasionali:
dal 1° maggio solo on line**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la nota 28.3.2022 n. 573, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le **prime indicazioni con riguardo alla nuova applicazione**, accessibile dal 28.3.2022 su "Servizi Lavoro" ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, che consente di **effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale** ex art. 13 del DL 146/2021. In particolare, l'INL illustra: i) alcuni aspetti peculiari del **nuovo format della modulistica** da utilizzare per l'inoltro telematico della comunicazione preventiva (ad es. elementi identificativi del prestatore e dell'utilizzatore, data di inizio della prestazione, durata della stessa, ecc.); ii) il **regime intertemporale**, al fine di regolare il passaggio dalle **precedenti modalità di assolvimento dell'obbligo** (invio della comunicazione tramite email). In particolare, **tale modalità resterà ancora utilizzabile fino al 30.4.2022** in parallelo con la nuova procedura, mentre dall'1.5.2022 **l'unico canale valido per assolvere all'obbligo di comunicazione sarà quello telematico**, utilizzando il nuovo format.

Premessa

Con la **nota 28.3.2022 n. 573**, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito **le prime indicazioni circa la nuova applicazione**, accessibile dal 28.3.2022 su "**Servizi Lavoro**", che consente di effettuare la **comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale** ex art. 13 del DL 146/2021.

Obbligo di comunicazione preventiva all'INL

L'art. 13 co. 1 lett. d) del DL 21.10.2021 n. 146 (conv. L. 17.12.2021 n. 215) ha sostituito l'art. 14 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, introducendo **l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro** competente per territorio **dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali**.

1

La disposizione è finalizzata ad **assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale e**, prima di tale intervento, la comunicazione era esclusa.

Modalità e contenuto della comunicazione preventiva all'INL

La nuova applicazione, disponibile **dal 28.3.2022** sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e **accessibile ai committenti tramite SPID e CIE**, consente di:

- ✓ **effettuare la comunicazione obbligatoria in esame;**
- ✓ **gestire le variazioni e gli annullamenti**, indicando l'identificativo della comunicazione da annullare o variare.

I dati da inserire sono gli stessi già evidenziati con la nota INL n. 29/2022.

Riguardo all'inserimento del termine entro il quale dovrà essere **conclusa la prestazione lavorativa**, il modello permette di **scegliere tra le seguenti opzioni**:

- ✓ **entro 7 giorni;**
- ✓ **entro 15 giorni;**
- ✓ **entro 30 giorni.**

Qualora la **prestazione non sia compiuta nell'arco temporale indicato**, sarà necessario **effettuare una nuova comunicazione**.

Periodo transitorio

Al fine di regolare il passaggio dalle precedenti modalità di assolvimento dell'obbligo (invio della comunicazione tramite e-mail) alla nuova procedura, l'INL chiarisce che **la comunicazione in esame potrà ancora essere resa tramite e-mail fino al 30.4.2022**, in parallelo con la nuova procedura. **Dall'1.5.2022 l'unico canale valido per assolvere all'obbligo di comunicazione sarà quello telematico**, utilizzando il nuovo format e, pertanto, **non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti